



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 137

del 23/09/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE SU APPROVAZIONE ESENZIONE ANNO 2020 PER ATTIVITA' DELLA FRAZIONE DI MARCIGNANA INTERESSATE DA LAVORI SU PONTE DELLA MOTTA

L'anno 2020 il giorno ventitre del mese di Settembre alle ore 15:30, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore		X
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”*;

VISTO l'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale prevedeva che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

DATO ATTO che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, aveva differito il termine per la determinazione



delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;

VISTO che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL) al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) aveva abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18, allineando i termini di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra richiamato;

CONSIDERATO che la l'art. 106, comma 3-bis, della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), ha prorogato ulteriormente il termine sopra richiamato, differendolo al 30 settembre 2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28/07/2020, recante "Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe, agevolazioni e scadenze versamenti anno 2020";

DATO ATTO che la Città Metropolitana di Firenze ha disposto, a partire dall'anno 2019, una serie di provvedimenti concernenti la chiusura o la limitazione del traffico relativo al Ponte della Motta, lungo la S.P. 11 "Pisana per Fucecchio", che collega la frazione di Marcignana (sita nel Comune di Empoli) alla frazione di Bassa (sita nel Comune di Cerreto Guidi), come di seguito meglio elencato:

- Atto dirigenziale n. 417 del 22/02/2019, recante "*S.P. N° 11 "PISANA PER FUCECCHIO" - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, AL KM 4+000 CIRCA (IN CORRISPONDENZA DEL PONTE ALLA MOTTA), NEI COMUNI DI EMPOLI E CERRETO GUIDI (FI), DALLE ORE 21.00 DEL GIORNO 26/02/2019 AL GIORNO 13/03 /2019 IN ORARIO 00.00/24.00*";
- Atto dirigenziale n. 571 del 12/03/2019, recante "*S.P. N° 11 "PISANA PER FUCECCHIO" - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, AL KM 4+000 CIRCA (IN CORRISPONDENZA DEL PONTE ALLA MOTTA), NEI COMUNI DI EMPOLI E CERRETO GUIDI (FI), DAL GIORNO 14/03/2019 AL GIORNO 31/08/2019 IN ORARIO 00.00/24.00. - PROROGA ORDINANZA N° 417 DEL 22/02/2019*";
- Atto dirigenziale n. 2429 del 27/08/2019, recante "*S.P. N° 11 "PISANA PER FUCECCHIO" - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, AL KM 4+000 CIRCA (IN CORRISPONDENZA DEL PONTE ALLA MOTTA), NEI COMUNI DI EMPOLI E CERRETO GUIDI (FI), DAL GIORNO 01/09/2019 AL GIORNO 30/11/2019 IN ORARIO 00.00/24.00. - PROROGA ORDINANZA N° 571 DEL 12/03/2019*";
- Atto dirigenziale n. 3006 del 21/10/2019, recante "*S.P. N° 11 "PISANA PER FUCECCHIO" - CHIUSURA AL TRANSITO DEI PEDONI E DEI CICLI E MOTOCICLI CONDOTTI A MANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, AL KM 4+000 CIRCA (IN CORRISPONDENZA DEL PONTE ALLA MOTTA), NEI COMUNI DI EMPOLI E CERRETO GUIDI (FI), IL GIORNO 24/10/2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00*";
- Atto dirigenziale n. 3049 del 24/10/2019, recante "*S.P. N° 11 "PISANA PER*



FUCECCHIO” - CHIUSURA AL TRANSITO DEI PEDONI E DEI CICLI E MOTOCICLI CONDOTTI A MANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, AL KM 4+000 CIRCA (IN CORRISPONDENZA DEL PONTE ALLA MOTTA), NEI COMUNI DI EMPOLI E CERRETO GUIDI (FI), DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 24/10/2019 DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 25/10/2019. - PROROGA ORDINANZA N° 3006 DEL 21/10/2019”;

- *Atto dirigenziale n. 3401 del 27/11/2019, recante “S.P. N° 11 “PISANA PER FUCECCHIO” - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, AL KM 4+000 CIRCA (IN CORRISPONDENZA DEL PONTE ALLA MOTTA), NEI COMUNI DI EMPOLI E CERRETO GUIDI (FI), DAL GIORNO 01/12/2019 AL GIORNO 23/12/2019 IN ORARIO 00.00/24.00. - PROROGA ORDINANZA N° 2429 DEL 27/08/2019”;*
- *Atto dirigenziale n. 3711 del 20/12/2019, recante “S.P. N° 11 “PISANA PER FUCECCHIO” - REVOCA DELL'ORDINANZA N.°3401 DEL 27/11/2019 DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 23/12/2019 ED ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, OLTRE ALLA LOCALIZZATA LIMITAZIONE DI VELOCITÀ A 30 KM/H IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE, PER IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, E DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 23/12/2019 AL GIORNO 15/06/2020 IN ORARIO 00”;*

DATO ATTO, altresì, che la Città' Metropolitana di Firenze ha disposto, nel corso dell'anno 2020, una serie di provvedimenti concernenti la chiusura o la limitazione del traffico relativo al Ponte della Motta, lungo la S.P. 11 “Pisana per Fucecchio”, che collega la frazione di Marcignana (sita nel Comune di Empoli) alla frazione di Bassa (sita nel Comune di Cerreto Guidi), per i lavori di esecuzione della pista ciclabile di collegamento tra la frazione di Marcignana e la frazione di Tinaia fino al Comune di Montelupo Fiorentino, come di seguito meglio elencato:

- *Atto dirigenziale n. 1742 del 02/07/2020, recante “S.P. N° 11 “PISANA PER FUCECCHIO” - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, AL KM 4+000 CIRCA (COMPRESO IL PONTE ALLA MOTTA), IN LOCALITÀ MARCIGNANA LATO COMUNE DI EMPOLI (FI), DAL GIORNO 06/07/2020 AL GIORNO 06/09/2020 IN ORARIO 00 .00/24.00.”;*
- *Atto dirigenziale n. 1777 del 08/07/2020, recante “S.P. N° 11 “PISANA PER FUCECCHIO” - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, AL KM 4+000 CIRCA (COMPRESO IL PONTE ALLA MOTTA), IN LOCALITÀ MARCIGNANA LATO COMUNE DI EMPOLI (FI), DAL GIORNO 06/07/2020 AL GIORNO 06/09/2020 IN ORARIO 00 .00/24.00. – RETTIFICA ORDINANZA N° 1742 DEL 02/07/2020”;*
- *Atto dirigenziale n. 2096 del 10/08/2020, recante “S.P. N° 11 “PISANA PER FUCECCHIO” - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, AL KM 4+000 CIRCA (COMPRESO IL PONTE ALLA MOTTA), IN LOCALITÀ MARCIGNANA LATO COMUNE DI EMPOLI (FI), DAL GIORNO 06/07/2020 AL GIORNO 06/09/2020 IN ORARIO 00 .00/24.00. – REVOCA ORDINANZA N° 1777 DEL 08/07/2020”;*

VISTO che, a seguito dei periodi di chiusura sopra disposti e della conseguente mancanza del



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

traffico veicolare, le attività site nella frazione di Marcignana hanno subito forti disagi ed un conseguente abbattimento del volume d'affari che viene raggiunto nelle normali condizioni di fruibilità della viabilità;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione disporre un aiuto a favore di tali attività, per cercare di limitare i possibili danni allo sviluppo economico causati dai periodi di chiusura del ponte sopra menzionati;

RITENUTO pertanto, introdurre, per il solo anno 2020, un'esenzione della TARI (parte fissa + parte variabile) a favore delle attività (utenze non domestiche) localizzate nel centro abitato della frazione di Marcignana la cui delimitazione è riportata nel documento planimetrico allegato al presente atto, condizionandone l'ottenimento, analogamente a quanto già previsto per altre agevolazioni-esenzioni TARI riconosciute a specifiche fasce deboli, alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI a partire dall'anno 2017;
- b) l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
- d) l'esenzione è applicata alla parte fissa e variabile ed è commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

DATO ATTO che, a seguito di stima effettuata dal soggetto gestore, Alia Spa, l'importo massimo derivante dalla concessione di esenzioni TARI di cui al paragrafo precedente è stimabile in circa € 16.500,00;

CONSIDERATO che l'introduzione di tale misura agevolativa, di carattere temporaneo ed eccezionale, è in linea con le previsioni regolamentari in materia TARI e con quanto affermato da IFEL-Fondazione Anci nella nota di chiarimento del 24/04/2020 concernente la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla copertura di tali esenzioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, e che si provvederà mediante apposita variazione di bilancio, da adottare con successivo atto;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;



A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di proporre al Consiglio Comunale di adottare le seguenti misure integrative ai fini TARI:

1. introdurre, per il solo anno 2020, un'esenzione della TARI (parte fissa + parte variabile) a favore delle attività (utenze non domestiche) localizzate nel centro abitato della frazione di Marcignana, interessate dalla chiusura per lavori del Ponte della Motta lungo la S.P. 11 "Pisana per Fucecchio", la cui delimitazione è riportata nel documento planimetrico allegato al presente atto;
2. condizionare l'ottenimento dell'esenzione di cui al punto 1., analogamente a quanto già previsto per altre agevolazioni-esenzioni TARI riconosciute a specifiche fasce deboli, alla presenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI a partire dall'anno 2017;
 - b) l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
 - c) l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
 - d) l'esenzione è applicata alla parte fissa e variabile ed è commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
3. dare atto che l'importo massimo derivante dalla concessione di esenzioni TARI di cui ai punti precedenti è stimabile in circa € 16.500,00, e che risulta necessario provvedere alla copertura di tali esenzioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, mediante apposita variazione di bilancio, da adottare con successivo atto;
4. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Quindi la GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare la ripresa del tessuto economico della città e allo stesso tempo flussi di cassa adeguati al rispetto degli impegni finanziari di cui al Bilancio di previsione in atto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

